

*Dove non c'è legge, non c'è libertà.*  
(John Locke)

# Nota di Aggiornamento

## IRES/IRPEF

1. Tfr in busta paga (DPCM 29/2015)
2. Dichiarazione precompilata (Circolare AE n. 11)
3. Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (Circolare AE n. 9)
4. Voluntary disclosure (Circolare AE n. 10)
5. Adozione IFRS 11 e relativi effetti fiscali (Risoluzione AE n. 29)

## IVA

6. Nuove disposizione in materia di reverse charge (circolare AE n. 14/2015)
7. Approvato modello TR (Prov. to AE n. 39968/2015)
8. Depositi IVA (circolare AE n. 12)
9. Fatturazione elettronica (Circ. MEF/Dip. Funzione Pubblica n. 1)
10. CGUE No aliquota agevolata per e-book
11. Rimborsi IVA (Cassazione n. 5014/2015)
12. – Violazioni formali legate al reverse charge (Cassazione n. 5072/2015)
13. Detrazione Iva anche in caso di nomina irregolare del rappresentante fiscale Cassazione n. 5400/2015

## VARIE

14. No all'applicazione retroattiva della disciplina sulle società estinte (Cassazione n. 6743/2015)
15. Applicabili le sanzioni amministrative alle forme elusive (Cassazione n. 4561/2015)
16. Tarsu ridotta se l'azienda smaltisce i rifiuti speciali assimilati agli urbani in proprio (Cassazione n. 5047/2015)

## INTERNAZIONALE

17. EU - Primo rapporto dell'Expert Group della Commissione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie
18. EU – Presentazione del pacchetto sulla trasparenza fiscale
19. EU – Progetto pilota sui rulings transnazionali in materia di IVA

## ATTIVITÀ DELL'AREA

20. Denuncia Confindustria CE su reverse charge GDO
21. Comitato tecnico fisco
22. Gruppi lavoro Fisco e Fisco internazionale
23. Gruppo lavoro principi contabili
24. Gruppo lavoro fiscalità immobiliare
25. Seminari sulla fattura elettronica verso la PA
26. Riunione VAT Expert Group

## IRES/IRPEF

### 1. Tfr in busta paga (DPCM 29/2015)

[DPCM 20 febbraio 2015 n. 29](#)

Il 19 marzo 2015 è stato pubblicato in G.U. il decreto ministeriale recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

La possibilità di liquidare mensilmente il TFR in busta paga è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) limitatamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro e solo per la quota di TFR che matura nel periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Si ricorda che la scelta di liquidare il TFR su base mensile ha carattere irrevocabile. Sono esclusi dal novero dei destinatari della disciplina in oggetto: i lavoratori dipendenti domestici e del settore agricolo; i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, prevede la corresponsione periodica del TFR, ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare o un piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

La quota integrativa della retribuzione, relativa al TFR, concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale da assoggettare a tassazione ordinaria ma non è assoggettata a contribuzione; la quota non concorre, inoltre, alla determinazione del reddito complessivo da verificare al fine del bonus mensile di 80 euro. L'art. 4 del DPCM in oggetto specifica, altresì, per l'applicazione della tassazione separata di cui all'art. 19, TUIR, che la quota non è considerata ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta per la tassazione del TFR.

Come notazione di carattere generale, si sottolinea che l'opzione per

l'erogazione del TFR in busta paga risulta particolarmente disincentivante per i lavoratori dipendenti con retribuzioni medio alte, poiché l'aliquota IRPEF ordinaria è superiore all'aliquota sostitutiva media applicabile alle liquidazioni del TFR a fine rapporto, ai sensi dell'art. 19 del TUIR.

Le imprese con meno di 50 dipendenti che non intendono liquidare con le proprie risorse il TFR, potranno richiedere in via telematica all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'accesso al finanziamento bancario assistito dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS e, in ultima istanza, dalla garanzia dello Stato.

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per l'accesso al finanziamento, l'INPS rilascerà - entro 30 giorni dalla richiesta - una attestazione della specifica posizione contributiva; in questo caso, il tasso di interesse applicato dall'intermediario finanziario che aderisce all'accordo concluso tra il MEF, il Ministero del Lavoro e l'ABI, non può essere superiore al tasso di rivalutazione della quota di TFR.

La garanzia concessa potrà venir meno qualora risulti ottenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti.

## ***2. Dichiarazione precompilata (Circolare AE n. 11)***

[Circolare Agenzia delle entrate n. 11 del 23 marzo 2015](#)

Con la circolare n. 11 del 23 marzo 2015, l'Agenzia delle entrate ha fornito delle risposte a quesiti posti dai contribuenti, sostituti d'imposta e intermediari, con riferimento alla dichiarazione precompilata.

Si segnalano di seguito i temi di maggiore interesse, rinviando per maggiori approfondimenti ai documenti di commento già pubblicati (es. Nota sul D.Lgs n. 175/2014 (c.d. "Semplificazioni fiscali e dichiarazione precompilata) pubblicato sul sito di Confindustria il 12 dicembre 2014.

L'Agenzia conferma, innanzitutto, che le le categorie di soggetti per i quali verrà predisposta la dichiarazione precompilata sono :

(i) i soggetti che per l'anno di imposta 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) - con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo - i) e l), del TUIR in relazione ai quali i sostituti di imposta hanno trasmesso nei termini all'Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015;

(ii) i soggetti che per l'anno d'imposta 2013 hanno presentato il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730.

La dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti che per l'anno d'imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o

RW)

In linea generale, il modello 730 precompilato non è predisposto per i contribuenti che non sono in possesso dei requisiti tra cui, in particolare, i contribuenti: (i) con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell'anno d'imposta 2014, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; (ii) per i quali sia noto al Sistema Informativo dell'Anagrafe tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata.

La dichiarazione precompilata non è predisposta, inoltre, nei confronti dei contribuenti per i quali il modello 730 dovrebbe essere presentato da un altro soggetto (genitore, tutore o rappresentante legale).

La circolare chiarisce poi che se i coniugi hanno presentato il modello 730 per l'anno 2013 in forma congiunta, saranno predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge in possesso dei requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata. Qualora i coniugi intendano presentare la dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta dovranno rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, a un CAF o a un professionista abilitato.

L'agenzia precisa che, il contribuente può presentare il 730 precompilato anche in assenza del sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, (perché ad esempio il rapporto di lavoro si è interrotto nei primi mesi del 2015). In questo caso, l'Agenzia consente anche di versare le somme dovute con il modello F24, che viene reso disponibile già precompilato sul sito web dedicato. Nel caso in cui il contribuente risulti a credito potrà indicare il conto corrente bancario sul quale ricevere il rimborso.

Secondo l'Agenzia delle entrate, la dichiarazione si considera "accettata" se è trasmessa senza modifiche dei dati presenti nel modello precompilato, ovvero con modifiche che tuttavia non impattano sulla determinazione del reddito o dell'imposta (es. modifica dei dati anagrafici, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, o modifica del sostituto d'imposta); in questi casi nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere barrata la casella "*Dichiarazione precompilata – accettata*". Al contrario, la dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se sono apportate variazioni che hanno effetto sulla determinazione del reddito e dell'imposta. In questi casi nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere barrata la casella "*Dichiarazione precompilata- modificata*".

Si ricorda che la dichiarazione precompilata sarà stampabile dal contribuente a partire dal 15 aprile, mentre partire dal 1° maggio sarà possibile trasmettere all'Agenzia delle entrate il modello precompilato

direttamente o mediante sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato, con o senza modifiche. Si ricorda, inoltre che il termine di scadenza per l'invio è il 7 luglio 2015.

Per quanto riguarda la responsabilità dei controlli in caso di dichiarazione precompilata presentata, con o senza modifiche, mediante un intermediario, il controllo sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, ed è esteso anche agli oneri già presenti nel modello perché comunicati all'Agenzia da soggetti terzi. Inoltre, in questi casi, non trova applicazione il controllo preventivo effettuato sulle detrazioni per carichi di famiglia, nel caso in cui il rimborso dell'imposta, anche determinato da eccedenze d'imposta, superi 4.000 euro.

Si ricorda, inoltre che, verifiche nel caso di apposizione di un visto di conformità infedele (es. mancato riscontro da parte del CAF della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni) i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo nel caso in cui la violazione è stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (es. documento contraffatto per beneficiare di una detrazione di imposta).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate presso l'apposito sito dedicato al modello 730 precompilato.

### **3. Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (Circolare AE n. 9)**

Con la circolare n. 9/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, di cui all'art. 165 del TUIR, diretto a neutralizzare fenomeni di doppia imposizione su redditi assoggettati a tassazione sia nello stato di residenza del contribuente, sia nello stato di produzione del reddito.

La circolare analizza l'istituto sia dal punto di vista normativo che su un piano più propriamente operativo: in primo luogo, viene definito l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'art. 165 del TUIR, illustrandone i presupposti applicativi e chiarendo le nozioni di reddito prodotto all'estero e di imposte estere definitive. Vengono, inoltre, chiarite le procedure di calcolo della detrazione spettante e i relativi limiti, nonché la documentazione da conservare e le modalità di indicazione del credito in dichiarazione.

[Circolare Agenzia delle entrate n.9 del 5 marzo 2015](#)

In particolare, affinché, la disciplina dell'articolo 165 del TUIR trovi applicazione è necessario che alla determinazione del reddito complessivo imponibile in Italia concorra anche il reddito prodotto all'estero e che le imposte pagate all'estero su quello stesso reddito siano definitive.

Nei casi in cui non sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato in cui il reddito è stato prodotto, per redditi prodotti all'estero si intendono quei redditi realizzati secondo i criteri reciproci rispetto a quelli previsti dall'art. 23 del TUIR, che individua i redditi prodotti nello Stato. Pertanto, nel caso di reddito d'impresa si definisce tale il reddito derivante da un'attività esercitata al di fuori dello Stato in assenza di stabile organizzazione. Conseguentemente, in assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, nel caso in cui il reddito prodotto all'estero non sia identificabile in una delle fattispecie individuabili da una lettura a specchio dell'articolo, non è possibile qualificarlo come reddito estero e, quindi non è possibile procedere al recupero dell'imposta estera secondo il meccanismo descritto dall'art. 165. Tuttavia, sarà possibile recuperare tali imposte considerandoli oneri deducibili dal reddito d'impresa, in quanto inerenti.

La circolare precisa, inoltre, che sono definitive le imposte estere irripetibili e non provvisorie. Nel caso in cui il reddito estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo dello stato di residenza, l'imposta estera sarà detraibile in misura corrispondente.

Se il reddito estero è stato prodotto mediante una stabile organizzazione, la circolare evidenzia la possibilità di portare in detrazione il credito dall'imposta di competenza anche se il pagamento dell'imposta estera a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Tuttavia, se, in caso di controllo formale, la società non riesce a dare prova della definitività dell'imposta estera detratta, la detrazione sarà disconosciuta con l'aggiunta di sanzioni e interessi.

Nel caso di reddito d'impresa prodotto da imprese residenti anche nello stesso Paese estero, l'imposta estera pagata a titolo definitivo in eccedenza rispetto all'imposta italiana pagata sullo stesso reddito, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. La disposizione si applica anche in caso di redditi esteri imputati per trasparenza ai soci. Il credito d'imposta e le eventuali eccedenze devono essere calcolate per ciascuno stato estero. Il totale dei crediti così determinati non può comunque eccedere l'imposta netta italiana del periodo.

Infine, la circolare disciplina anche il riconoscimento del credito d'imposta alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere, e alle stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane, esaminando diverse casistiche.

#### **4. Voluntary disclosure (Circolare AE n. 10)**

[Circolare Agenzia delle entrate n. 10 del 13 marzo 2015](#)

In data 13 marzo 2015, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n.10/E, recante prime indicazioni sulla procedura di *voluntary disclosure*, disciplinata dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

La circolare rimarca una distinzione tra la procedura di *collaborazione volontaria internazionale* e quella di *collaborazione volontaria nazionale*: la prima è finalizzata all'emersione spontanea di capitali detenuti illecitamente all'estero, compreso ogni tipo di infedeltà dichiarativa anche non connesso con le attività emerse; la seconda procedura permette, invece, alla generalità dei contribuenti di ripristinare la posizione di legalità fiscale, comprendendo anche quei soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti attività detenute in Italia.

La procedura di *collaborazione volontaria internazionale* è regolata dall'articolo 1, comma 1, della L. n. 186/2014, che ha introdotto gli articoli da *5-quater* a *5-septies* nell'articolo del D.L. n. 167/90 (disciplina del monitoraggio fiscale).

L'ambito soggettivo di applicazione della procedura include persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia, che abbiano violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

La circolare in commento specifica, inoltre, che la procedura di collaborazione volontaria internazionale opera in un ambito oggettivo "proprio" e in un ambito oggettivo "derivato".

*Il primo "comprende gli investimenti e le attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all'estero e i redditi non dichiarati, connessi a tali investimenti ed attività."*

Rientrano in tale categoria gli investimenti che il contribuente ha omesso di indicare nel quadro RW relativo ai periodi di imposta per i quali non è decaduta la potestà di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Per attività estere di natura finanziaria si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, di fonte estera.

Per quanto concerne il valore da attribuire a ciascuno degli investimenti e delle attività finanziarie oggetto della procedura, la circolare specifica che occorre far riferimento alle regole in vigore nel periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

La circolare specifica, inoltre, che sono ammessi alla procedura di collaborazione volontaria internazionale anche i redditi connessi a tali investimenti ed attività finanziarie, ovvero quei redditi che sono stati impiegati per costituirli, acquistarli o derivanti dalla loro utilizzazione o dismissione, che sono stati sottratti alla potestà impositiva italiana. L'ambito oggettivo "derivato" nazionale comprende "gli imponibili non connessi con i predetti investimenti e attività di natura finanziaria".

La procedura di *collaborazione volontaria nazionale* è disciplinata dall'articolo 1, commi da 2 a 4 della L. n. 186/14 e si applica anche ai contribuenti diversi da quelli assoggettati agli obblighi sul monitoraggio fiscale. I contribuenti interessati possono definire le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse fino al 30 settembre 2014, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La circolare prosegue, fornendo una elencazione di quelle che sono le cause di inammissibilità all'accesso alle procedure: in particolare, il comma 2 dell'articolo 5-quater del D.L. 167/90 specifica che la facoltà di accedere alle procedure è preclusa qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento, o ricopra la posizione di imputato o indagato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie. Tali limitazioni si applicano anche nei confronti, non del contribuente di soggetti obbligati in solido con il contribuente, in via tributaria.

I contribuenti che intendono accedere al programma di collaborazione volontaria devono presentare, esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre 2015 una specifica richiesta di accesso alla procedura, mediante l'utilizzo di un apposito modello approvato con il provvedimento.

La richiesta va corredata da apposita documentazione e da una relazione di accompagnamento che ha la funzione di rendere i dati contenuti nella richiesta maggiormente intelleggibili da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Circa i profili temporali, viene chiarito che: "la richiesta di collaborazione volontaria internazionale deve riguardare le violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, nonché le infedeltà dichiarative afferenti gli imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iva e delle ritenute, commesse fino al 30 settembre 2014, per tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per l'accertamento o per la

*contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.”*

La richiesta di collaborazione volontaria nazionale deve essere presentata *“in relazione ai maggiori imponibili agli effetti delle imposte rientranti nell’ambito impositivo di applicazione della normativa, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento. Per quanto riguarda i redditi non dichiarati connessi agli investimenti e alle attività illecitamente detenuti all’estero e i maggiori imponibili a essi non connessi, i termini di decadenza della potestà di accertamento sono invece quelli ordinari”*

Merita particolare attenzione la sezione della circolare dedicata agli effetti premiali, di natura amministrativa e penale, previsti a beneficio di chi avvia la procedura di collaborazione: sul piano amministrativo si segnala l’applicazione in misura ridotta delle sanzioni tributarie, sia in materia di monitoraggio fiscale sia di omessa o infedele dichiarazione.

Effetti premiali sono previsti anche per le sanzioni riguardanti la violazione delle norme relative a imposte sui redditi e addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, Iva e ritenute, la cui misura minima è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

Gli effetti premiali di natura penale riguardano l’esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento Iva; viene inoltre esclusa la punibilità per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio al ricorrere di determinate condizioni.

Tali effetti premiali si esplicano nel momento in cui la procedura si perfeziona, ovvero al momento dell’integrale pagamento nei termini previsti.

Il mancato pagamento delle somme dovute fa sì che la procedura di collaborazione volontaria non si perfezioni, né si producano i relativi effetti premiali; in questi casi, gli uffici provvederanno alla notifica di un avviso di accertamento e di un nuovo atto di contestazione, rideterminando le sanzioni dovute dal contribuente.

### **5. Adozione IFRS 11 e relativi effetti fiscali (Risoluzione AE n. 29)**

Con la risoluzione n. 29 del 18 marzo 2015, l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta ad un interpello relativo alla disciplina fiscale - ai fini IRES e IRAP - delle *joint operation* (accordi a controllo congiunto) per soggetti che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali

[Risoluzione  
Agenzia delle  
entrate n. 29 del  
18 marzo 2015](#)

(IAS/IFRS).

L'interpello era stato presentato da una società (società Alfa), che adotta i principi contabili internazionali, parte di un accordo a controllo congiunto insieme ad un'altra società (società Beta) per la costruzione di un'autostrada mediante una società veicolo (società Gamma).

La risoluzione chiarisce il trattamento fiscale da applicare secondo la disciplina dell'IFRS 11 alle *joint operations*. Secondo l'IFRS 11 l'accordo a controllo congiunto è un accordo contrattuale tra due o più parti che condividono il controllo assumendo in modo unanime le decisioni alle attività rilevanti. Sulla base di questi accordi, le parti che detengono il controllo hanno diritti sulle attività e obbligazioni sulle passività relative all'accordo.

Dal punto di vista contabile, la società partecipante rileva in contabilità le proprie attività e passività, inclusa la quota posseduta congiuntamente della società veicolo; nel conto economico rileva la propria quota di ricavi e costi derivanti dall'attività sottoposta a controllo congiunto.

Dal punto di vista fiscale, l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni previste nel primo decreto attuativo per l'adozione della disciplina fiscale applicabile ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali - e confermando la soluzione proposta dal soggetto istante - ha ritenuto che sia più corretto derogare al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 TUIR, continuando ad applicare la disciplina tributaria prevista per il possesso di partecipazioni e disattendendo alla rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale previsto dall'IFRS 11. In questo modo, si è voluto attribuire maggior rilievo alla configurazione giuridica piuttosto che alla titolarità pro-quota dei beni sottostanti.

In materia di IRAP, in deroga al principio di diretta derivazione dal bilancio dei componenti rilevanti ai fini del valore della produzione netta, l'Agenzia ha considerato fiscalmente irrilevanti gli elementi reddituali imputati per trasparenza nel bilancio separato della controllante, mentre sono risultati imponibili i costi e i ricavi relativi ad operazioni poste in essere tra la società controllante e la società veicolo.

## IVA

### **6. Nuove disposizione in materia di reverse charge (circolare AE n. 14/2015)**

[Circolare  
Agenzia delle  
entrate n. 14 del  
27 marzo 2015](#)

Il 27 marzo u.s., l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimento delle nuove disposizioni in materia di *reverse charge*, introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

La Legge di stabilità 2015 ha esteso il meccanismo del *reverse charge* a nuovi ambiti di attività ed, in particolare, a nuovi comparti del settore edile ed energetico, nonché alle cessioni di pallet "*recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo*".

Nello specifico, il Legislatore ha introdotto la nuova lettera a-ter), al comma 6 dell'art. 17 del D.p.r. n. 633/72 in cui viene ampliata l'applicazione del regime dell'inversione contabile anche alle "*prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici*".

Tale disposizione normativa trova fondamento giuridico all'art. 199, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della norma, la circolare in commento chiarisce che, in modo conforme alle quantificazioni degli effetti di gettito calcolate nella Relazione Tecnica alla Legge di Stabilità 2015, al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, si debba far riferimento ai codici attività contenuti nella tabella ATECO 2007.

Viene, inoltre, precisato che i soggetti che effettuano le prestazioni di servizi richiamate dalla lett. a-ter), sono tenuti ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile a prescindere dalla circostanza che operino nel settore edile o che svolgano un'attività economica compresa nei codici della sez. F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Il *reverse charge* di cui alla lett. a-ter) si applica, inoltre, a prescindere dal fatto che le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione o nei confronti dell'appaltatore principale, o di un altro subappaltatore e indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale stipulato dalle parti e dalla tipologia di attività esercitata.

La circolare chiarisce inoltre l'esatto significato da attribuire al termine "edifici", richiamando la definizione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. n.

192/2005, ritenuta in linea con quanto già chiarito nella Risoluzione 46/E del 1998. In breve, la nozione accolta dall’Agenzia delle Entrate, benché comprenda sia fabbricati ad uso abitativo che ad uso strumentale, è più limitata rispetto alla più ampia categoria dei beni immobili. Infine, nella circolare, viene chiarito che il meccanismo dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni di pulizia, installazione di impianti e demolizione relativa a beni mobili.

Il legislatore ha, altresì, inserito alle lett. d-bis), d-ter) e d-quater), ulteriori settori di attività a cui si applica il meccanismo dell’inversione contabile; rientrano le attività inerenti al settore energetico, per le quali le nuove disposizioni hanno carattere temporaneo, ovvero si applicano fino alla data del 31 dicembre 2018.

La circolare chiarisce che – per quanto attiene alle lettere d-bis) e d-ter) - le disposizioni si applicano ai certificati aventi finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, in ossequio con quanto stabilito nella Direttiva n. 2003/87/CE.

Mentre, per quel concerne l’ambito soggettivo della norma recata dalla lettera d-quater), l’individuazione del soggetto passivo-rivenditore va fatta seguendo le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 54/E del 2004, la quale fa riferimento al comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti di gas ed elettricità e non al complesso delle attività dallo stesso svolte.

Infine si escludono dall’ambito applicativo della norma le cessioni aventi ad oggetto il GPL (Gas di petrolio liquefatto).

L’Agenzia specifica, infine, che, a seguito della modifica relativa al comma 7 dell’art. 74 del D.p.r. n. 633/72, il meccanismo del reverse charge debba applicarsi anche alle cessioni di pallets in un ciclo di utilizzo successivo al primo; per meglio comprendere quest’ultima espressione, l’Agenzia ha chiarito che rientrano in tale ambito tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo.

Da questa interpretazione si evince che tutte le fasi di vendita successive alla prima, saranno assoggettate al regime del reverse charge.

Per una prima sintetica disamina della circolare si rinvia anche all’apposita nota di aggiornamento, disponibile sulla Comunità professionale Fisco di Confindustria.

### ***7. Approvato modello TR (Prov.v.to AE n. 39968/2015)***

[Provvedimento Agenzia delle entrate n. 2015/39968](#)

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Il nuovo modello è utilizzabile a partire dalle richieste

relative al primo trimestre 2015.

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato lo scorso 20 marzo, sono contenute anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello stesso che sostituisce il precedente, approvato lo scorso 26 marzo 2014.

Il provvedimento è utile soprattutto per gli operatori alle prese con le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015: lo *split payment* e l’estensione del *reverse charge* a nuovi settori economici.

I contribuenti che applicano lo *split payment*, in particolare, sono ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso, ai sensi del comma 10 dell’articolo 38-bis del D.p.r. n. 633/72, in accordo con quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dello scorso 20 febbraio 2015.

### **8. Depositi IVA (circolare AE n. 12)**

[Circolare Agenzia delle entrate n. 12 del 24 marzo 2015](#)

Con la Circolare n. 12/E dello scorso 24 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un inquadramento generale ed esaustivo relativo alla disciplina dei Depositi Iva di cui all’articolo 50-bis del D.L. n. 331/93.

La circolare in commento è stata emanata sia per fornire chiarimenti alle numerose richieste di interpello, sia per allinearsi alla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dello scorso 17 luglio 2014 (causa C-272/13, Equoland).

I depositi Iva sono luoghi fisici, ubicati nel territorio dello Stato italiano, all’interno dei quali si introduce la merce, che ivi staziona e successivamente viene estratta.

Dal punto di vista fiscale, i depositi Iva consentono, per determinate operazioni, che l’Iva venga assolta dall’acquirente finale solo nel momento in cui i beni fuoriescono dal deposito, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile.

Con tale meccanismo si evita che i beni comunitari ricevano un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello previsto per i beni provenienti da Paesi terzi, i quali possono giacere in appositi depositi doganali senza pagamento dell’imposta fino alla loro importazione.

Possono essere immessi nel deposito, secondo quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 50 -bis, del D.L. n. 331/93, “ *i beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi*”; possono inoltre essere introdotti anche i beni provenienti da territori extra UE, purchè abbiano perso la qualifica di “merce non comunitaria” e acquisito quella di “merce comunitaria”, così da poter essere immessi in libera pratica nel territorio degli Stati membri, previo rilascio di un’apposita garanzia commisurata all’imposta (comma 4, lett. b), art. 50-bis, D.L. n. 331/93).

I beni devono essere materialmente introdotti all’interno del deposito,

non essendo sufficiente la semplice presa in carico documentale degli stessi nel registro del depositario (comma 3, art. 50-bis D.L. 331/93).

Ciò si giustifica sulla base della formulazione letterale della norma: il deposito deve, infatti, consentire che siano assolte le funzioni di stoccaggio o custodia dei beni, anche se non è obbligatorio il materiale scarico dei beni dal mezzo di trasporto (che potrebbe essere costituito anche da un *container*).

Tale principio è stato considerato legittimo dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014 in causa C-272/13.

L'unica eccezione è prevista per le prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito Iva (lett. h), comma 4, art 50-bis, D.L. n. 331/93), per i quali è prevista la possibilità di eseguirle anche nei locali limitrofi al deposito, purchè di durata non superiore a 60 giorni.

Sono esclusi dalla disciplina prevista per i depositi Iva quei beni che si trovano temporaneamente in Italia in attesa di ricevere una destinazione doganale.

Al fine di evitare pratiche elusive, i beni presenti nel deposito non possono essere oggetto di vendita al dettaglio, con la conseguenza che sono esclusi dalla fruizione del beneficio del deposito Iva, gli operatori economici che svolgono esclusivamente attività di vendita al minuto.

L'articolo 50-bis del D.L. n. 331/93 prevede due distinte fattispecie di depositi: quelli per i quali non è prevista l'autorizzazione e quelli che invece richiedono il rilascio di un'apposita autorizzazione.

Rientrano nella prima categoria quelle fattispecie che sono state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione doganale, quali ad esempio i depositi franchi e i magazzini generali.

L'eventuale revoca dell'autorizzazione doganale all'utilizzo dei locali come deposito doganale o fiscale, comporta la contestuale ed automatica cessazione anche della qualifica di deposito Iva.

La seconda categoria comprende i depositi la cui gestione può essere affidata ad operatori economici che *"riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria"* in quanto rispettano le caratteristiche previste dal comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 419/97.

Per conseguire l'autorizzazione è necessario presentare apposita domanda alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in relazione al luogo in cui è ubicato il deposito, la quale effettuerà dei controlli preventivi relativi alla sussistenza dei requisiti di legge e all'idoneità dei locali destinati a fungere da depositi.

I soggetti che ottengono l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria possono gestire i depositi per la custodia di beni in conto proprio e in conto terzi.

Il comma 4 dell'articolo 50-bis del D.L. 331/93 contiene un'elencazione delle operazioni che possono beneficiare del regime del rinvio del pagamento dell'imposta al momento dell'estrazione del bene; le operazioni di cui sopra si possono dividere in due gruppi: quelle che richiedono una introduzione fisica dei beni nel deposito (lett. da a) ad h) del comma 4 dell'articolo 50-bis) e quelle eseguite su beni che già si trovano nei depositi (lett. da e) a i) del comma 4 dell'art. 50-bis), con eccezione per le prestazioni di servizi di cui alla lett. h).

Fanno parte del primo gruppo gli acquisti intarcomunitari di beni eseguiti mediante deposito Iva, l'immissione in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti nel deposito Iva, le cessioni nei confronti di operatori comunitari di beni mediante introduzione nel deposito Iva e le cessioni di determinati beni indicati nella tabella A-bis, allegata al D.L. n. 331/93.

Nel secondo gruppo rientrano, invece, le cessioni di beni custoditi in depositi Iva, il trasferimento di beni in un altro deposito Iva e le prestazioni di servizi rese su beni custoditi nel deposito Iva.

L'introduzione dei beni all'interno dei depositi avviene sulla base di documenti amministrativi, commerciali o di trasporto, contenenti i dati identificativi dei beni immessi e del soggetto proprietario.

Possono procedere all'estrazione dei beni dal deposito solo i soggetti che detengono la qualifica di soggetti passivi d'imposta, identificati in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale, o i soggetti stabiliti in Italia per il tramite di una stabile organizzazione.

Il soggetto che procede all'estrazione dovrà comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 50-bis, anche ai fini dello svincolo della garanzia eventualmente prestata all'atto dell'introduzione.

L'estrazione dei beni dal deposito può dar luogo ad operazioni non imponibili, quali le cessioni all'esportazione o le cessioni intracomunitarie, oppure ad operazioni rilevanti a fini Iva.

Se il bene estratto è oggetto di una transazione comunitaria, il cedente è tenuto ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993 e ad adempiere ai conseguenti obblighi contabili, nonché a compilare e presentare il Modello Intra-1bis.

Qualora il cedente sia un soggetto non residente, non identificato ai fini IVA nel territorio dello Stato, i relativi adempimenti possono essere assolti dallo stesso depositario come "rappresentante fiscale leggero".

Nel caso in cui il bene estratto dia luogo ad una cessione all'esportazione, il cedente è tenuto ad emettere fattura non imponibile (art. 8, comma 1, lett. a), b) del D.p.r. n. 633/72).

Anche in questo caso, se il cedente è un soggetto non residente, non

identificato ai fini IVA nel territorio dello Stato, i relativi adempimenti possono essere assolti dallo stesso depositario come “rappresentante fiscale leggero”.

Se il bene viene estratto dal deposito ai fini della utilizzazione o commercializzazione in Italia, allora l'imposta va assolta da parte del soggetto proprietario dei beni che procede in conto proprio o tramite terzi all'estrazione mediante reverse charge (art. 17, co 2, del D.p.r. n. 633/72).

In particolare colui che procede all'estrazione del bene deve integrare il documento di acquisto che è stato emesso nei suoi confronti senza addebito Iva.

Se l'estrazione avviene ad opera di un soggetto non residente, questi dovrà nominare un rappresentante fiscale c.d. “pesante” ovvero, se stabilito in un Paese comunitario, potrà identificarsi direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e quindi provvedere ad assolvere l'imposta in Italia.

La base imponibile è costituita dal corrispettivo; in assenza di corrispettivo si prende in considerazione il valore dell'operazione, non assoggettato all'Iva per effetto dell'introduzione del bene nel deposito.

Qualora i beni abbiano formato oggetto di più cessioni nel periodo in cui sono collocati nel deposito, la base imponibile è costituita dal corrispettivo o dal valore dell'ultima transazione.

Per quanto attiene agli adempimenti e agli obblighi del depositario, si ricorda che questi deve istituire un apposito registro previsto dal comma 3 dell'art. 50-bis del D.L. 331/93, da conservare ai sensi dell'art. 39 del D.p.r. n. 633/72. Più in generale, il depositario è incaricato della corretta gestione contabile dei beni che transitano per il deposito.

Quanto alle responsabilità connesse alla gestione del deposito, il gestore risponde in solido con il soggetto di imposta per il mancato o irregolare versamento dell'Iva dovuta al momento dell'estrazione dei beni, ferma restando la possibilità di dimostrare la legittimità della propria condotta (comma 8, art. 50-bis).

La circolare, infine, riprende le indicazioni che ha fornito la Corte di Giustizia Europea nella causa C-272/13 del 17 luglio 2014 (caso Equoland), in merito alla quale anche l'Agenzia delle dogane aveva fornito specifiche indicazioni di prassi con la circolare n. 16/D del 20 ottobre 2014. .

In particolare, viene ribadito come la Corte di Giustizia abbia ammesso la piena legittimità della disciplina nazionale, che condiziona la possibilità di beneficiare del regime dei depositi IVA all'obbligo di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito; la normativa nazionale è, infatti, ritenuta conforme alla direttiva IVA, in quanto

costituisce atto idoneo a garantire la corretta riscossione dell'imposta. Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, se l'operatore non ha introdotto le merci in deposito, ma ha correttamente adempiuto agli obblighi di registrazione formali (al momento della successiva estrazione del bene), in assenza di frode, l'imposta non può più essere richiesta e si considera assolta, salva la sanzionabilità dell'irregolarità formale (art. 13 D.lgs. n. 471/97).

L'Agenzia delle Entrate invita, pertanto, gli uffici a non procedere alla richiesta dell'imposta in casi analoghi, se questa è stata assolta mediante reverse charge all'atto dell'estrazione dei beni, a condizione, da accertare caso per caso, che non sussista evasione o tentativo di evasione.

### **9. Fatturazione elettronica (Circ. MEF/Dip. Funzione Pubblica n. 1)**

[Circolare MEF/Dip. FP n. 1 del 9 marzo 2015](#)

La circolare n. 1/E del 9 marzo 2015, predisposta congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione soggettivo e alla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 244/2007, all'articolo 1, commi da 209 a 214; si ricorda che, lo scorso 6 giugno l'obbligo aveva trovato prima applicazione nei confronti dei fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza e assistenza sociale, mentre dal 31 marzo 2015 ha trovato applicazione per le forniture rese a tutte le altre PA, con l'esclusione di quelle effettuate da soggetti non residenti.

Nella considerazione della stratificazione normativa che ha caratterizzato la definizione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo, la circolare in commento fornisce un utile quadro di analisi e riepilogo.

Per individuare le PA destinatarie dell'obbligo occorre in primo luogo fare riferimento alla norma recata dal comma 209 dell'art. 1 dell' L. n. 244/07, la quale prevede che siano soggette a fatturazione elettronica le forniture rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, co. 2 della L.n. 196/2009, nonché quelle effettuate nei confronti delle amministrazioni autonome.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 1, co. 2, della L. n. 196/2009 ad opera del DL n. 16/2012, oltre agli enti e ai soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni

anno, sono richiamate anche le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001.

A sua volta, quest'ultima norma, individua le seguenti PA: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ( ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI”.

Alla luce di queste norme, la circolare in commento individua le seguenti PA soggette all'obbligo di ricevere fatture esclusivamente in formato elettronico, le seguenti:

“ tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ( ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI” ( art. 1, comma 2, D.lgs 165/2001);i soggetti indicati nell'elenco ISTAT, pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale e le Autorità indipendenti (art. 1, comma 2, L. n.196/2009); le amministrazioni autonome (art.1, comma 209, L. n. 244/2007).

Per quanto attiene alla decorrenza dell'obbligo, va ricordato l'articolo 6 del DM 55/2013 individua le seguenti date:

- 6 dicembre 2013: su base volontaria, per tutte le Pubbliche Amministrazioni che abbiano raggiunto un accordo con i propri fornitori;
- 6 giugno 2014: per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco dell'ISTAT;
- 31 marzo 2015: per tutte le altre amministrazioni.

In merito a quest'ultima data, va rilevato, per completezza, che il comma 3 dell'articolo 6 del DM n. 55/2013 aveva previsto la data del 6 giugno 2015 come termine ultimo da cui far decorrere l'obbligo di

[CGUE – sent. cause C- 479/13 e C-502/13](#)

fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni; questo termine è stato anticipato al 31 marzo 2015, per espressa previsione dall'articolo 25, comma 1 del D.L. n. 66/2014.

### **10. CGUE No aliquota agevolata per e-book**

Con le sentenze sulle cause C-479/13 e C-502/13, del 5 marzo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato contrarie al diritto comunitario le disposizioni adottate dalla Repubblica Francese e dal Granducato di Lussemburgo per l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA alle forniture di libri digitali o elettronici.

Si ricorda che la Repubblica Francese ha scelto di applicare, a partire dal 1° gennaio 2012, l'aliquota superridotta IVA del 5,5% *“alle operazioni vertenti su libri forniti mediante scaricamento”*; in modo corrispondente, il Granducato di Lussemburgo ha ritenuto di applicare, dal 1° gennaio 2012, l'aliquota superridotta del 3% alla fornitura di libri digitali o elettronici.

A seguito di tali scelte, nella considerazione che l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA alla fornitura di libri digitali o elettronici fosse incompatibile con gli articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), letti in combinato disposto con gli allegati II e III di quest'ultima e con il regolamento di esecuzione n. 282/2011, la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione a carico dei due Stati membri.

Tali procedure hanno condotto alle pronunce della Corte di Giustizia in esame.

La Corte, in particolare, ha osservato che *“l'aliquota IVA ridotta è applicabile all'operazione consistente nel fornire un libro che si trova su un supporto fisico”* e che *“qualsiasi altra interpretazione priverebbe del loro senso i termini «su qualsiasi tipo di supporto fisico»”,* menzionati al punto 6 dell'allegato III della direttiva IVA. Secondo la Corte di Giustizia, inoltre *“se è ben vero che il libro elettronico necessita, ai fini della sua lettura, di un supporto fisico, quale un computer, un simile supporto non è tuttavia incluso nella fornitura di libri elettronici”*.

E' inoltre confermato dalla Corte che la fornitura di libri elettronici rappresenta un «servizio fornito per via elettronica», ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma della direttiva IVA e, come tale, non assoggettabile ad aliquota ridotta.

Tale interpretazione, peraltro, secondo i giudici della Corte, non rimette in discussione il principio di neutralità fiscale.

Pertanto sia la Repubblica Francese, sia il Granducato di Lussemburgo sono venuti meno agli obblighi imposti dalle norme comunitarie sull'IVA per aver applicato un'aliquota ridotta alla fornitura di libri digitali o elettronici.

Per completezza di informazione, si ricorda che l'articolo 1, comma 667 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha

previsto nel nostro Paese, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle cessioni di *"tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica"*.

### **11. Rimborsi IVA (Cassazione n. 5014/2015)**

Con la sentenza n. 5014, depositata in data 12 marzo 2015, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della problematica relativa all'individuazione del giorno da cui conteggiare il termine entro cui può essere chiesta istanza di rimborso.

La vicenda coinvolge una società che nel settembre 2006 aveva presentato un'istanza di rimborso al fine di "recuperare" l'Iva non detratta nell'anno di imposta 2002.

In particolare, la società non aveva detratto l'Iva assolta nell'anno di imposta 2002, in relazione alle spese di acquisto delle auto aziendali e a quelle di manutenzione, parcheggio, pedaggio e carburante, in quanto la norma vigente in quell'anno, l'art. 19 bis del D.p.r. 633/72, non lo permetteva.

Il contribuente, a fondamento della propria richiesta, aveva invocato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea depositata in data 14 settembre 2006, causa C- 228/05 in cui veniva stabilito il principio, basato sull'articolo 17, n. 7, della Direttiva n. 77/388/Cee, secondo cui ogni singolo Stato membro non può escludere determinati beni dal regime delle detrazioni Iva, senza aver consultato previamente il Comitato Iva.

A seguito di questa pronuncia l'art. 19-bis era stato considerato in contrasto con i principi di diritto comunitario.

Tuttavia, l'istanza del contribuente veniva rigettata, in quanto presentata tardivamente rispetto ai termini di legge dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546/92 secondo cui: *"la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione"*.

I giudici della Cassazione, richiamando l'orientamento espresso nella precedente sentenza n. 13676/14 delle Sezioni Unite, in cui veniva affrontata una situazione del tutto simile a quella di cui sopra, anche se riferita all'Irpef, affermano che il termine decadenziale del diritto al rimborso dell'Iva, decorre dalla data di pagamento dell'imposta e non da quello in cui la norma applicata viene dichiarata contrastante con i principi comunitari.

Di conseguenza, l'arco temporale entro cui poter presentare l'istanza di rimborso deve tener conto di tale termine iniziale.

## **12.– Violazioni formali legate al reverse charge (Cassazione n. 5072/2015)**

Con la sentenza n. 5072 dello scorso 13 marzo, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di reverse charge, sostenendo che le inadempienze riguardanti l'omissione della doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.p.r. n. 633/72, non possono comportare una limitazione del diritto alla detrazione dell'Iva, qualora siano stati espletati, da parte del contribuente tutti gli obblighi sostanziali.

Specifica la Cassazione che da tale violazione non deriva alcun danno di gettito in capo all'Erario in quanto è pacifico che l'operazione risulti essere neutrale dal punto di vista del risultato fiscale, non soffrendo, nel caso di specie, il contribuente di limiti oggettivi o soggettivi al diritto di detrazione

La non corretta applicazione della procedura dell'inversione contabile ha, secondo la Corte di Cassazione, natura formale e non sostanziale.

Più in dettaglio, la vicenda riguarda una società italiana, a cui l'amministrazione finanziaria aveva notificato due avvisi di accertamento nel 2004, con cui recuperava l'Iva su alcune operazioni intracomunitarie relative all'anno d'imposta 1998.

In particolare la società italiana, cessionaria di forniture rese da una società francese e da una società olandese, non aveva, per le operazioni poste in essere con la prima società, provveduto all'integrazione e/o all'autofatturazione delle operazioni ed all'iscrizione delle fatture nel registro degli acquisti e delle vendite, mentre, per le operazioni poste in essere con la società olandese, si era limitata ad annotare le fatture passive nei registri degli acquisti con l'indicazione "fuori campo IVA".

Il procedimento giunge fino al terzo grado di giudizio, nel corso del quale la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25035/2013, rinvia la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quest'ultima si è espressa in data 11 dicembre 2014 con la sentenza sulla causa C-590/13, affermando che la mancata osservanza dei requisiti formali previsti per il diritto alla detrazione, imposti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lett. d) e dell'articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, non può determinare la perdita del diritto stesso e inoltre ribadisce, con riguardo all'applicazione del reverse charge, che "il principio fondamentale di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi".

Diversa sarebbe la soluzione – precisa la Corte di Giustizia - se la violazione di tali requisiti formali avesse l'effetto di impedire che fosse

fornita la prova certa del rispetto dei requisiti.

Con esclusione di quest'ultima ipotesi, secondo la Corte di Giustizia, una volta che l'amministrazione finanziaria disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimo.

Quanto alla definizione del concetto di requisiti sostanziali, anch'esso oggetto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea – è stato sancito che i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti all'articolo 17 della sesta direttiva.

Nel caso specifico degli acquisti intracomunitari di beni, i requisiti sostanziali esigono che tali acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione conclude che “*l'amministrazione finanziaria una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimo*”.

### ***13. Detrazione Iva anche in caso di nomina irregolare del rappresentante fiscale Cassazione n. 5400/2015***

Con la sentenza n. 5400/2015, depositata lo scorso 18 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle modalità formali con le quali nominare il rappresentante fiscale di un soggetto non residente.

La vicenda aveva origine da un avviso di accertamento notificato ad una società olandese cui si contestavano diverse violazioni in materia di Iva, quali l'indebita detrazione d'imposta, l'erronea registrazione di fatture e la presentazione di una dichiarazione infedele relativamente al periodo di imposta 2000.

Tale contestazioni si basavano sull'assunto che la società olandese avesse irregolarmente operato in Italia, per il tramite di un rappresentante fiscale che, seppur comunicato al fisco tramite il modello AA7/6, non era sorretto da apposita documentazione formale della sottostante nomina, richiesta dalla legge ai sensi degli artt. 17 e 53 del

D.p.r. n. 633/72.

La norma di riferimento prevede, infatti, che la nomina del rappresentante risulti da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata nel registro, in data anteriore a quella in cui si è verificato il passaggio dei beni.

Nel suo pronunciamento a favore del contribuente la Corte di Cassazione ribadisce quanto aveva già deciso nella sentenza n. 5558 del 15 marzo 2005, in cui aveva chiarito che la nomina del rappresentante fiscale Iva può risultare anche dalla Comunicazione all'Ufficio fiscale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del D.p.r. n. 633/72.

La Corte precisa che tale norma risponde a motivi di carattere probatorio, più che costitutivi del rapporto di rappresentanza fiscale, in quanto il rispetto dei requisiti formali afferisce alla conoscibilità da parte dell'amministrazione finanziaria che la partita Iva è richiesta in nome e per conto del rappresentato.

La Corte fa riferimento inoltre anche al principio, già espresso in altre sentenze (n. 11455/2001), della rilevanza dei comportamenti concludenti del contribuente ai fini dell'applicazione di regimi fiscali speciali.

La Corte, evidenzia come: *“il fisco italiano non ha contestato la spettanza sostanziale delle detrazioni Iva, ma ne ha precluso l'esercizio al contribuente solo per l'asserito irregolare accreditamento del rappresentante fiscale in Italia.*

*Il diritto di detrarre l'Iva rappresenta, però, un principio fondamentale del sistema comune dell'Iva, che, in linea di massima, non può essere soggetto a limitazioni da parte degli stati Membri, oltre lo stretto necessario e soprattutto tali limitazioni non devono rimettere in discussione il principio di neutralità dell'IVA.”*

*Pertanto, se l'Amministrazione finanziaria dispone delle informazioni necessarie per accertare la spettanza dei requisiti sostanziali richiesti, non può imporre ulteriori condizioni che limitino il diritto alla detrazione dell'Iva del contribuente.*

## **VARIE**

### **14. No all'applicazione retroattiva della disciplina sulle società estinte (Cassazione n. 6743/2015)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743 del 2015 ha chiarito che: *“ il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 175/2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e,*

*pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma c.c. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente)".*

Si ricorda che l'art. 28 comma 4 del DLgs n. decreto Semplificazioni stabilisce che: "ai soli fini della liquidazione, accertamento contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese."

Contrariamente a tale orientamento, l'Agenzia delle Entrate nelle sue circolari n. 31 del 2014 e n. 6 del 2015, di commento alla disciplina in oggetto, aveva ritenuto che la norma avesse i efficacia retroattiva.

La Cassazione ritiene, invece, che tale interpretazione sia in contrasto anche con l'art. 11 delle preleggi, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e con l'art. 3 comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, che prevede l'irretroattività delle norme tributarie, ad esclusione di quelle di interpretazione autentica.

Pertanto la Cassazione affermando che la disposizione in commento non abbia efficacia retroattiva perché di carattere sostanziale e non procedurale conferma le precedenti pronunce dei giudici di merito della Ctp di Reggio Emilia (sent. 5/2/2015), della Ctp di Chieti (sent. 155/5/2015) e della Ctr della Lombardia (sent. 359/14/2015).

### **15. Applicabili le sanzioni amministrative alle forme elusive (Cassazione n. 4561/2015)**

Con la sentenza n. 4561/2015 la Cassazione si è nuovamente pronunciata in materia di abuso del diritto, ritenendo che l'accertamento di atti elusivi comporti l'applicabilità di sanzioni amministrative

Nel caso in oggetto l'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'imputazione a conto economico di una minusvalenza ottenuta con l'applicazione del metodo LIFO senza che vi fosse una valida giustificazione economica.

In particolare, l'operazione contestata aveva ad oggetto una compravendita di pacchetti azionari tra società appartenenti ad un medesimo gruppo dalla quale era emersa una rilevante minusvalenza deducibile ai fini delle imposte sui redditi

La Corte non ha accolto la tesi sulla natura procedimentale della norma antielusiva che porterebbe ad escludere l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle forme elusive contrastate dall'art. 37 bis, ritenendo che le sanzioni amministrative si applichino per il solo fatto che la dichiarazione del contribuente sia difforme rispetto all'accertamento.

La Cassazione richiama inoltre la sentenza Halifax ( CGUE causa C-255/02, del 21 febbraio 2006) secondo cui la sanzionabilità di un comportamento abusivo dovrebbe essere basata su di un fondamento normativo chiaro e univoco, che secondo i giudici si può individuare all'articolo 37 bis del Dpr 600/1973.

La Cassazione dunque rigetta il ricorso presentato dal contribuente e accoglie la tesi secondo cui l' applicazione delle sanzioni amministrative va vista come una conseguenza naturale dell'esito dell'accertamento in materia di atti elusivi.

### ***16. Tarsu ridotta se l'azienda smaltisce i rifiuti speciali assimilati agli urbani in proprio (Cassazione n. 5047/2015)***

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5047 del 13 marzo 2015, si è pronunciata in merito alla possibilità per un soggetto privato di sottrarsi alla privativa comunale, posto che tale contribuente aveva provveduto in via autonoma allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani senza ricorrere al servizio comunale.

La Corte di Cassazione ha precisato che, nel periodo transitorio di passaggio dalla TARSU alla TIA (Tariffa di igiene ambientale) i comuni potevano prevedere anche ai fini TARSU una riduzione della tariffa, di cui al DPR n. 158/1999, per i rifiuti speciali, assimilati ai rifiuti urbani, avviati al recupero autonomamente dall'impresa.

Tali aree restano comunque imponibili, ma l'impresa ha diritto ad ottenere dal Comune una riduzione tariffaria, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.

La Corte precisa che nel caso di inadempienza del Comune ad individuare nel proprio regolamento il coefficiente di riduzione della tariffa spetterà al giudice tributario decidere in via equitativa, non potendosi far ricadere sul contribuente le inadempienze ascrivibili al Comune.

La Corte ha pertanto cassato la sentenza della commissione tributaria regionale impugnata rinviando ad altra sezione della medesima

commissione regionale la decisione sul merito di tale accertamento.

## **INTERNAZIONALE**

### ***17. EU - Primo rapporto dell'Expert Group della Commissione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie***

Il 16 marzo u.s. è stato pubblicato il primo rapporto dell'Expert Group della Commissione Europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie).

Tale gruppo ha ricevuto l'incarico dalla Commissione Europea di supportare gli organi comunitari nel processo di omologazione della legislazione europea agli standard globali OCSE in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie, nel rispetto delle regole del mercato unico e cercando di minimizzare i costi amministrativi per gli intermediari finanziari.

Il rapporto, che potrebbe essere oggetto di futuri aggiornamenti, analizza in particolare i profili attinenti l'implementazione della direttiva 2014/107/UE in materia di Cooperazione Amministrativa per lo scambio automatico di informazioni finanziarie fiscalmente rilevanti fornendo raccomandazioni e commenti preliminari sulle principali criticità riscontrate dagli esperti.

Il documento può essere consultato al seguente [link](#)

### ***18. EU – Presentazione del pacchetto sulla trasparenza fiscale***

Il 18 marzo 2015 la Commissione europea ha presentato un pacchetto sulla trasparenza fiscale articolato in :

- una proposta di modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- una comunicazione sulla trasparenza fiscale per la lotta all'evasione e all'elusione.

La proposta di modifica della Direttiva 2011/16/UE ha l'obiettivo di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri riguardo la concessione di ruling fiscali transfrontalieri. In particolare la Commissione propone che le amministrazioni degli Stati membri scambino in modo automatico e obbligatorio, attraverso una relazione inviata su base trimestrale, le

informazioni relative ai ruling fiscali concessi . Ciascuno Stato potrà poi richiedere ulteriori informazioni sui singoli casi di interesse.

Per quanto concerne la comunicazione, vi vengono delineate una serie di altre iniziative orientate alla promozione della trasparenza fiscale nell'Unione. Tra queste si segnalano:

- la valutazione di possibili nuovi obblighi per le multinazionali. Proposte al riguardo potrebbero essere avanzate entro l'anno con la presentazione di un "secondo pacchetto sulla trasparenza";
- la revisione del codice di condotta sulla tassazione delle imprese;
- l'abrogazione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio.

Entro l'estate la Commissione europea dovrebbe altresì pubblicare un piano d'azione sulla tassazione delle imprese, nel quale potrebbero trovare spazio misure volte al rilancio della CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) e idee per integrare a livello UE le indicazioni elaborate in sede OCSE nell'ambito dell'attuazione del BEPS.

### ***19.EU – Progetto pilota sui rulings transnazionali in materia di IVA***

La Commissione europea ha reso noto che il progetto pilota avviato il 1° giugno 2013 da alcuni Stati membri dell'Unione europea in materia di Cross Border Rulings (CBR), proseguirà fino al 30 settembre 2018.

Si ricorda che il progetto pilota – attivato nell'ambito dei lavori del VAT forum costituito dalla Commissione europea con i rappresentanti di amministrazioni fiscali e imprese – è uno strumento sperimentale al quale hanno deciso di aderire alcuni Stati membri (segnatamente, Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia), mediante il quale consentire ai soggetti passivi che effettuano operazioni complesse che coinvolgono più Stati comunitari, di avere un confronto con le amministrazioni fiscali dei Paesi coinvolti, per addivenire alla condivisione del corretto trattamento IVA da riservare all'operazione stessa.

La Commissione europea, con specifico documento, ha reso noto altresì l'oggetto dei rulings fino ad ora attivati.

Lo scorso 31 marzo, il VAT Expert Group – gruppo di lavoro promosso dalla Commissione europea che vede la partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionale ed accademico – ha adottato una propria opinione per esprimere apprezzamento e supporto all'iniziativa sui Cross Border Rulings, auspicando che anche gli Stati membri che attualmente hanno deciso di non aderire al progetto

(tra cui l'Italia) possano prenderne parte il prima possibile al fine di dare maggiore efficacia al progetto pilota.

## ATTIVITÀ DELL'AREA

### ***20. Denuncia Confindustria CE su reverse charge GDO***

Il 10 marzo, Confindustria ha presentato una "denuncia preventiva" alla Commissione europea contro il meccanismo del reverse charge nella grande distribuzione, previsto dalla Legge di stabilità 2015 e soggetto a specifica autorizzazione comunitaria prima di essere applicato.

Seppur la norma non sia ancora operativa e quindi non è ancora attuale una violazione della normativa comunitaria, Confindustria ha deciso di portare all'attenzione della Commissione europea il punto di vista delle imprese che rischiano di trovarsi in evidenti difficoltà finanziarie ove questa misura fosse autorizzata dagli organi comunitari.

In estrema sintesi i motivi posti a fondamento dell'esposto sono i seguenti :

1) l'introduzione di nuove fattispecie di reverse charge, ulteriori rispetto alle ipotesi elencate dalla direttiva IVA, deve essere valutata con estrema cautela ed è consentita solo in presenza di rischi di frode ampiamente documentati. Non è questo il caso della GDO. Questa motivazione è in linea con quanto affermato dalla stessa Commissione nel Country Report Italy 2015 del 27/2 scorso;

2) tenuto conto che l'effetto principale del reverse charge è quello di far maturare crediti IVA, abbiamo sottolineato come questa misura rischia di acuire la posizione dell'Italia che è già sottoposta ad un procedura di infrazione per i ritardi e le complessità nell'erogazione dei rimborsi dei crediti IVA;

3) il fenomeno dell'accumulo dei crediti IVA, acuito dalla modalità di gestione dei rimborsi, è in contrasto con il principio della neutralità dell'IVA;

4) il reverse charge nella GDO è volto a colpire l'anello della filiera produttiva probabilmente più sicuro e controllato e paradossalmente il concentrare l'intera riscossione dell'imposta in questo anello della catena potrebbe indurre i soggetti che operano nel settore retail a porre in essere nuove tipologie di operazioni fraudolente.

Il testo della denuncia trasmessa alla Commissione europea è reperibile all'interno della Comunità professionale Fisco di Confindustria.

### ***21. Comitato tecnico fisco***

Il 26 marzo si è riunito a Roma il Comitato Tecnico per il Fisco di Confindustria presieduto da Andrea Bolla.

Nel corso dell'incontro il Presidente Bolla ha fornito degli aggiornamenti relativi alle misure fiscali contenute nella Legge di Stabilità 2015, dedicando ampio spazio allo split payment, al reverse charge ed alla fiscalità immobiliare.

Sono stati inoltre presentati gli emendamenti proposti da Confindustria al cd Investement compact (DL n.3/2015 - banche e investimenti), ed è stato infine fornito un ragguglio sullo stato dell'arte della Legge Delega Fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23) e sull'attuazione delle proposte presentate da Confindustria.

### ***22. Gruppi lavoro Fisco e Fisco internazionale***

Il 4 marzo u.s. si è tenuta una riunione straordinaria del Gruppo di lavoro Fisco di Confindustria, interamente dedicata all'analisi dei contenuti dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente.

In apertura dell'incontro, sono stati introdotti gli argomenti all'ordine del giorno ed è stata manifestata l'insoddisfazione per i ritardi nell'attuazione della delega fiscale che - in scadenza il 27 marzo 2015 - è stata prorogata alla data del 27 giugno e potrà subire una ulteriore proroga di tre mesi. Confindustria continuerà a far presente le istanze delle imprese associate, affinché se ne tenga opportunamente conto nella elaborazione dei decreti attuativi.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al resoconto della riunione pubblicato nella sezione Gruppo Fisco nel Social Network Confindustria.

Lo scorso 18 marzo si è riunito il Gruppo Fisco internazionale di Confindustria; l'argomento oggetto di discussione è stato lo schema di decreto legislativo recante le misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

L'incontro è stato moderato dall'Avv. Manzitti e dall'Avv. Vacca di Assonime.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al resoconto della riunione pubblicato nella sezione Gruppo Fisco Internazionale nel Social Network Confindustria.

### ***23. Gruppo lavoro principi contabili***

Il Gruppo di lavoro sui principi contabili, riunitosi lo scorso 17 marzo ha elaborato e pubblicato la seconda linea operativa contabile riguardante la gestione contabile della chiusura di una verifica fiscale anche attraverso l'utilizzo di degli strumenti deflativi del contenzioso.

In particolare, le imposte di esercizi precedenti compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) contestati in cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione, avvisi di accertamento o di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria, sono considerati oneri straordinari, in applicazione di quanto previsto dalla lett. g) del par. 105 dell'OIC 12 e dal par. 29 dell'OIC 25.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al documento completo "Linea operativa contabile n.- 2 di Confindustria sulla gestione delle fasi post verifica fiscale", pubblicato sul sito di Confindustria (circ. n. 19836).

### ***24. Gruppo lavoro fiscalità immobiliare***

Il 27 marzo si è tenuta la riunione del Gruppo lavoro sulla fiscalità immobiliare, per esaminare lo schema di decreto legislativo per la riforma del catasto dei fabbricati e, soprattutto, per definire un documento di osservazioni tecniche di Confindustria allo schema di decreto legislativo da inviare all'Amministrazione finanziaria.

La riunione ha messo in evidenza la preoccupazione unanime dei partecipanti che l'attuale schema possa non risolvere gli attuali dubbi interpretativi sulla disciplina catastale in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili industriali, con particolare riferimento al tema dei macchinari ed impianti c.d. imbullonati e la richiesta di una sostanziale modifica dell'impostazione del decreto legislativo.

### ***25. Seminari sulla fattura elettronica verso la PA***

Anche nel corso del mese di marzo 2015 – nell'imminenza del termine del 31 marzo - sono proseguite le iniziative di Confindustria sul tema della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. In particolare, rappresentanti dell'area hanno partecipato ad alcuni incontri di approfondimento sul tema, organizzati da associazioni territoriali del sistema; nello specifico, gli incontri si sono svolti il 3 marzo presso Confindustria Sardegna Meridionale, il 10 marzo presso Unindustria Forlì – Cesena, il 12 marzo presso Unindustria (Lazio), il 16 marzo presso Confindustria Udine, il 17 marzo presso Confindustria Belluno

Dolomiti ed il 26 marzo presso Confindsutria Vercelli – Valsesia.

### ***26.Riunione VAT Expert Group***

Il 31 marzo si è tenuta a Bruxelles la seconda riunione del nuovo mandato del VAT Expert Group, – gruppo di lavoro promosso dalla Commissione europea che vede la partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale (tra cui anche Confindustria), professionale ed accademico.

La riunione è stata l'occasione per definire le attività su cui si concentrerà il gruppo di esperti. In particolare, accanto alla prosecuzione dell'analisi del tema della riforma delle regole di imposizione delle operazioni comunitarie, per la quale è atteso l'esito del lavoro di approfondimento che la Commissione europea ha demandato ad una specifica società di consulenza, il gruppo di esperti si concentrerà sull'approfondimento dei profili maggiormente critici che derivano da alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea (in particolare i casi Skandia C-7/13 e Welmore C-605/12) e riprenderà il tema dei problemi legati alla prova delle cessioni intracomunitarie di beni.

Nel corso della riunione è stato altresì approvato l'opinione in tema di Cross Border Ruling di cui si è già dato conto in precedenti paragrafi.